

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2016
283/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 maggio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i., e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs.

152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 518/2013/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 402/2014/R/idr;
- l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 432/2015/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – FileGestore, FileAto, FileGrossista, FileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto) che, con riferimento alle sezioni "COSTI DELLA PRODUZIONE" e "VALORE DELLA PRODUZIONE", le voci del conto economico del bilancio debbano essere classificate secondo le previsioni di cui all'art. 2425 del codice civile, anche laddove il bilancio sia redatto secondo una struttura diversa da quella ivi descritta; in particolare, con riferimento alla sezione "DI CUP", il gestore deve indicare certe voci di costo, tra le quali la voce "Oneri straordinari" intesi come le sopravvenienze passive ascrivibili alla gestione caratteristica dell'impresa purché contabilizzate nei "COSTI DELLA PRODUZIONE"; è previsto, inoltre, che il gestore riporti nella voce "USO INFRASTRUTTURE DI TERZI" i valori dei corrispettivi

(canoni, rimborso rata mutui, ecc.) pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture attinenti ai servizi idrici;

- l'art. 1, comma 1, del MTT e l'art. 1, comma 1, del MTI definiscono, tra gli altri:
 - il Rimborso dei mutui dei proprietari (*MTp*) come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione delle deliberazioni 585/2012/R/idr (per il MTT) e 643/2012/R/idr (per il MTI);
 - gli Altri corrispettivi ai proprietari (*ACp*) come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, *ad esclusione del rimborso della rata dei mutui*, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;
- l'art. 32, comma 1, del MTT prescrive che il calcolo della componente tariffaria dei Costi operativi efficientabili (Co_{eff}) debba muovere dai dati di bilancio disponibili.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 432/2015/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015, la verifica ispettiva presso Nuove Acque S.p.a. (di seguito: Nuove Acque o Società), gestore del SII nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 4 Alto Valdarno;
- in seguito alla citata verifica ispettiva, nonché dall'analisi della documentazione inviata dalla Società con nota del 15 gennaio 2016 (prot. Autorità 37976), risulta che la medesima ha commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell'erroneità delle informazioni trasmesse e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte per le determinazioni tariffarie, nonché nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa; e, in particolare:
 - in violazione dell'art. 1, comma 1, del MTT e dell'art. 1, comma 1, del MTI e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al ModCo del FileATO, Nuove Acque ha inserito (per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015) tra gli oneri pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture le somme destinate al rimborso delle rate del mutuo contratto dall'Ente d'Ambito con la Cassa Depositi e Prestiti per garantire la capitalizzazione della medesima Società (punti 1.2 e 1.3 della *check list*);

- in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, la Società non ha iscritto nella sezione "DI CUI" del ModCo del FileAto, tra gli oneri straordinari, gli importi negativi di reddito (da detrarre dai costi efficientabili) relativi al mastrino "P900500007 MINORI RICAVI DA STIME BOLLETTAZIONE" (ascrivibili all'area della gestione caratteristica dell'impresa), presenti nella voce B14 del conto economico del bilancio 2011; tale operazione ha comportato una sovrastima dei Costi operativi efficientabili 2012 e 2013 (doc. 3.4.a allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della delibera di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Nuove Acque S.p.a.;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario oltre che la correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità affinché eserciti le proprie funzioni;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - in merito alle *condizioni economiche* dell'agente, dal bilancio 2014 si evince che il fatturato della Società era pari ad euro 52.315.042;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 114.000 (centoquattordicimila)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Nuove Acque S.p.a., per le violazioni delle disposizioni in materia regolazione tariffaria del servizio idrico integrato di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 114.000 (centoquattordicimila);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il

- modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”),
come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
 5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Nuove Acque S.p.a. (Partita Iva 01616760516) al seguente indirizzo, Loc. Cuculo s.n.c., frazione Patrignone, 52100 Arezzo e, mediante PEC, all’indirizzo info@pec.nuoveacque.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni